

D.lgs. n. 150/09: vale tutto e il contrario di tutto?
Tribunale Torino, sez. civile, sentenza 02.04.2010 ([Diego Noretta](#))

Molto si è scritto in questi mesi in merito alla c.d. riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione, attuata con il [D.Lgs. 150/09](#).

Se da un verso la dottrina ha assunto posizioni che, tutto sommato, appaiono unitarie, le prime applicazioni pratiche hanno invece reso manifeste divergenze di vedute, con pronunce di giudici di merito (Trib. Torino) o circolari applicative (si veda quella ANCI) che si discostano in modo netto dalla posizione dei primi commentatori.

E così, mentre il 2 aprile 2010 Luigi Oliveri titolava su Italia Oggi "contratto anche senza sindacato" il Giudice del Lavoro di Torino, su ricorso ex art. 28 L. 300/70, ha precisato, con sentenza 2 aprile 2010, in applicazione dell'art. 65 commi 1 e 2 - oltre al comma 4 per gli Enti periferici - del [D.Lgs. 150/09](#), che le parti hanno tempo fino al 31.12.2010 per adeguare i contratti integrativi e che solo dall'1 gennaio 2011 i contratti integrativi attualmente vigenti non saranno più applicabili per quanto non adeguato.

Ciò significa, così interpretando il significato dei primi due commi dell'art. 65 del [D.Lgs. 150/09](#), che la disciplina prevista nei contratti collettivi integrativi non viene a mutare per la sola entrata in vigore del Decreto Brunetta, ma continua a produrre i propri effetti, entro i termini temporali sopra previsti, senza che la singola Amministrazione possa unilateralmente modificarli.

Se cioè un contratto integrativo ha disciplinato in un determinato modo un istituto, ad esempio quello della banca delle ore, tale contratto non potrà essere modificato senza l'accordo delle parti, dovendo il disposto di cui all'art. 54 co. 3-ter del [150/09](#) coordinarsi con quanto previsto ai primi due commi del successivo art. 65 del medesimo Decreto.

Vale la pena a questo punto osservare che il citato art. 65 richiama in toto anche le disposizioni previste al Titolo III del Decreto, cosicché si dovrebbe dedurre che anche tutta la parte relativa agli artt. da 17 a 31 non diverrebbe automaticamente applicabile.

Ciò, evidentemente, si riferisce a quegli istituti per cui già lo stesso Titolo III non prevede termini diversi e, naturalmente, a condizione che si tratti di istituti soggetti alla contrattazione.

Esulano pertanto dal richiamo operato le progressioni di carriera (ex art. 24 del Decreto), per le quali dal 1° gennaio 2010 le Amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva del 50% a favore del personale interno, in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno.

È pacifico che il principio di cui all'art. 62 che ha introdotto il co. 1-bis all'art. 52 del [D.Lgs. 165/01](#) è generale dell'ordinamento, di diretta attuazione di norma costituzionale.

Purtuttavia, benché norma entrata in vigore il 15.11.2010 (decimo quinto giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ha visto la presenza di termine "dilatatorio" allo 01.01.2010 proprio ad opera del predetto art. 24.

Ammessa quindi l'esistenza di un termine dilatatorio, non si ravvisa nulla di scandaloso nel ritenere possibile una ulteriore dilazione per particolari enti territoriali, quali le Autonomie Locali e le Regioni.

Anzi, in tale senso orientato appare l'intento del Legislatore, il quale all'art. 31 del 150 ha volutamente inserito, al comma 4, che, nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti ai principi di cui - fra gli altri - all'art. 24 commi 1 e 2 si applicano le disposizioni vigenti e solo decorso tale termine si applicherà quanto previsto nel Titolo III del Decreto, fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale.

Vi è quindi un principio, generale, sancito dal nuovo art. 52 del [D.Lgs. 165/01](#), un primo termine di adeguamento allo 01.01.10 per le Amministrazioni dello Stato e un ulteriore termine massimo stabilito nel 31.12.10 per le Amministrazioni delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Proprio il fatto che il Legislatore preveda l'emanazione di una disciplina regionale e locale futura che possa modificare quella nazionale la dice lunga sulla specificità di questi Enti e sulla diversità di applicazione delle norme.

A tali conclusioni, giungendovi anche con diverse considerazioni, è giunta l'ANCI nelle proprie linee guida, laddove ha ammesso la possibilità per gli Enti Locali di adoperarsi secondo le vecchie regole valide per le progressioni verticali fino al 31.12.2010.

A nostro avviso però, in ambito locale, possono essere espletate non solo le progressioni verticali già programmate nel 2009, ma anche quelle che venissero programmate nel 2010. Naturalmente a condizione che vengano terminate entro il 31 dicembre.

Una interpretazione del testo legislativo diversa, infatti, condurrebbe ad un non senso delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del Decreto Brunetta.

A chi sostiene che si tratti di un principio di diretta attuazione costituzionale è facile obiettare che anche le progressioni verticali, se nel limite del 50% dei posti a disposizione, rispecchiano il dettato costituzionale - come più volte evidenziato dalla giurisprudenza - e che, come detto, lo stesso legislatore prevede una futura emanazione di una disciplina regionale e locale che ben potrà derogare in materia a quanto previsto da quella nazionale, il [Decreto 150](#) appunto.

(Altalex, 19 aprile 2010. Nota di [Diego Noretta](#) e Luigi Spadone)

| [riforma brunetta](#) | [pubblica amministrazione](#) | [Diego Noretta](#) | [Luigi Spadone](#) |

Tribunale di Torino

Sezione Lavoro

Sentenza 02 aprile 2010

...omissis...

A scioglimento della riserva il giudice pronunzia il presente decreto ex art. 28, l. 300/70.

Con il ricorso depositato in data 16/3/10 presso questo ufficio, le 0055 sopra indicate lamentano l'antisindacabilità di comportamenti posti in essere dall'Inps Direzione Regionale dal dicembre 2009 a tutto febbraio 2010, allo stato non emendati ed ancora attuali quanto agli effetti, e consistenti in

violazioni degli obblighi di informazione - sia preventiva che successiva - alle OOSS, degli obblighi di concertazione, e del divieto di assunzione di iniziative unilaterali su materie oggetto di confronto in pendenza dello stesso; i ricorrenti illustrano analiticamente la cronologia dei fatti, tutti risultanti dai documenti, e tutti confermati dalla controparte quanto a date, provenienza e contenuto, ed evidenziano che gli obblighi e i divieti asseritamente violati derivano dalle disposizioni dei CCNL comparto enti pubblici non economici succedutisi nel tempo - producono il testo del CCNL 2002/2005 confermativo ed integrativo del precedente 1998/2001. L'Inps come si è visto non contesta - se non marginalmente in relazione a due soli fatti, di cui poi si dirà - lo sviluppo dei fatti narrati, né le disposizioni contrattuali e la loro portata ma afferma, in diritto, che tali disposizioni in massima parte non sono più applicabili a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27/10/09 n. 150 - ed. decreto Brunetta - che ha innovato in particolare all'art. 34, di modifica dell'art. 5 decreto legislativo 30/30/2001 n. 165 e all'art. 54, di modifica dell'art. 40 stessa legge, in ordine alle relazioni sindacali, prevedendo che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione salva la sola informazione ai sindacati e dunque espressamente esclude dalla contrattazione collettiva questioni quali appunto l'organizzazione degli uffici, e quelle poste dall'art. 9 decreto legislativo 165/01. Dunque, sostiene l'Inps, è corretta la condotta della Direzione Regionale ma in ogni caso non sussistono le denunciate violazioni del CCNL, in particolare relativamente all'obbligo di concertazione e al divieto di disposizioni unilaterali in pendenza di trattative, in quanto l'esistenza di tali obblighi è superata dall'avvento della norma citata, che, al di là di ogni questione di retroattività (questione, per contro, diffusamente trattata dalla parte ricorrente in sede di discussione) si applica sicuramente ai fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore della stessa norma, in base al principio "tempus regit actum" (così ha argomentato la difesa dell'Inps in sede di discussione, appunto in replica alle osservazioni avverse).

In realtà, osserva il giudice, occorre tenere presente come il d.lgvo 150/09 innovi profondamente il complesso sistema di relazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni, sistema che, alla data di entrata in vigore della nuova norma, risulta ancora in essere e produttivo di effetti in virtù di accordi a livello nazionale di comparto, e territoriali. Dunque detta norma, in virtù del richiamo all'art. 11 preleggi, ai principi costituzionali di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in assenza di espressa disposizione circa la immediata caducazione di tutti gli accordi negoziati sulle premesse normative precedenti (ipotesi che oltre a sollevare problemi di costituzionalità, precipiterebbe in un caos normativo certamente non voluto dal legislatore le pubbliche amministrazioni, travolgendo patti raggiunti dalle parti nel legittimo esercizio delle rispettive prerogative, senza tuttavia prevedere alcuna precisa disposizione sostitutiva..) ma, per contro, con l'espressa previsione di un iter progressivo temporalmente scandito per l'adeguamento dei contratti collettivi vigenti (art. 65) a chiare lettere dispone la efficacia di tali contratti quantomeno al 31/12/10, precisando: che i contratti collettivi integrativi cessano la loro efficacia dall' 1/1/2011, per il comparto regioni e autonome locali al 31/1/2011 e 31/12/2012, i collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme di cui al decreto legislativo in oggetto "si applicano alla tornata successiva a quelle in corso". Tutto ciò, del resto, in accordo con i contenuti della legge delega 4/3/2009 n. 15 (pena un evidente difetto di costituzionalità), che, nell'enunciare all'art. 3 "i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche", non può non riferirsi alle prossime future contrattazioni (si veda, ad esempio punto 4: riduzione dei comparti, punto 5: modificazioni circa la durata dei contratti, punto 7: semplificazione del procedimento di contrattazione ecc.); anche il richiamo agli artt. 1339 e 1419, II e, ce. (art. 33 Decreto legislativo 150/09 e art. 3, c. II, punto D legge delega 15/09) non può che essere inteso alle ipotesi di nullità dei contratti per violazione dei limiti fissati alla contrattazione collettiva dallo stesso decreto legislativo 150/09, e dunque in relazione ai nuovi contratti collettivi ancora da stipulare.

Pertanto, non è condivisibile la difesa dell'Inps ove ritiene che ai singoli atti di disposizione o di organizzazione degli uffici posti in essere dopo il 27/10/09 si applica *tour, court* la nuova normativa, anche perché "gli atti" considerati dal brocardo "*tempus regit acta*" non sono di certo le singole disposizioni, ma il sistema di relazioni sindacali e i nuovi contratti, intervenuti dopo le scadenze indicate nell'art. 65. Ed invero la parte ricorrente in sede di discussione con ampia e rigorosa argomentazione ha escluso la retroattività del ed. Decreto Brunetta, esclusa, come si è sin qui illustrato, oltre che da una disamina "tecnica" e letterale delle disposizioni della stessa norma, anche da una lettura interpretativa, costituzionalmente orientata, mirante a conservare transitoriamente i patti raggiunti e a garantire l'operatività in concreto della legge per garantire il conseguimento dei fini voluti dal legislatore.

Dunque, la D.R. Inps doveva attenersi alle norme collettive ancora vigenti. E se così è, appare davvero illegittimo in quanto contrario a dette norme, nonché arbitrario e pretestuoso - come scritto in ricorso - il comportamento denunciato. In sintesi, le OOSS ricorrenti denunciano:

1) violazione dell'obbligo di informazione successiva obbligatoria, ex art. 6, c. III CCNL, e violazione del divieto ex art. 11 c. III CCNL in relazione alla questione della ed. Banca delle Ore o Banca del Tempo. Tale questione riguarda la disciplina dei recuperi delle ore di lavoro straordinario prestato, con un trattamento complessivamente più favorevole ai lavoratori.

Sul punto si osserva che la Direzione Generale, dopo aver convocato le OOSS per il 21.12.2009 al fine di discutere, tra le altre cose, anche della Banca delle ore, non ha ritenuto di accogliere la richiesta di differimento formulata dalle segreterie destinatarie della convocazione - richiesta oggettivamente motivata con riferimento periodi di ferie già programmate in prossimità delle festività natalizie - ha ritenuto formalmente avviato il confronto con le organizzazioni sindacali, ha preso atto "con rammarico" che l'argomento trattato alla riunione comunque tenuta il 21. 12. 09 non era di interesse delle organizzazioni sindacali (vedi doc. 7 e doc. 9 ter fascicolo parte convenuta che, come chiosa parte ricorrente , appare anche connotato da una certa polemica) ha disposto unilateralmente per il mese di gennaio in ordine alla Banca Ore, sostanzialmente non applicando tale disciplina (ritiene il giudice che, come poi si dirà, dai documenti acquisiti agli atti tale unilaterale disposizione sia provata), ha poi negato di aver impartito tale disposizione, ed ha altresì negato che sussistesse in realtà una disciplina regolatrice della banca delle ore - la parte ricorrente ha poi i prodotto gli accordi relativi a tale istituto.

Dunque non vi è stata l'informazione successiva obbligatoria prevista dall'articolo 6 comma 3 del contratto collettivo Quelle materie di seguito indicate , aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati ..d'amministrazione fornisce una informazione successiva:...e) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni''') e sono state disposte iniziative unilaterali in pendenza di trattativa (fu la stessa D.R. a dichiarare formalmente avviato il confronto) , con violazione dell'articolo 11 comma 3 del contratto -di quest'ultimo aspetto si tratterà più diffusamente al punto 6) 2) violazione dell'articolo 6 comma 2 lettera h del contratto collettivo nazionale 98-2001 Quelle materie qui di seguito indicate l'amministrazione fornisce una informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 comma 1 id est organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto :...h) processi di riorganizzazione dell'ente aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro"), quanto all'obbligo di informazione preventiva alle OOSS regionali e alle organizzazioni sindacali territoriali e RSU (articolo 6 comma 3 lettera g) sempre in materia di riorganizzazione ma con riferimento ai soggetti di cui al comma 2 dell'art 8, e cioè soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) in materia di

riorganizzazione regionale delle risorse umane, in attuazione della circolare n. 113 del 21. 10. 2009, materia che riguarda come si evince dal testo della stessa circolare la riorganizzazione degli uffici della direzione regionale a seguito di accentramento di funzioni, e corrispondente riduzione di funzioni presso le sedi periferiche. Tale comunicazione, secondo quanto risulta dal documento stesso, e secondo le disposizioni contrattuali sopra riportate, avrebbe dovuto essere inviata alle OOSS territoriali e alla RSU della sede regionale, ma, come rilevano i ricorrenti non è stata inviata alla struttura territoriale CISAL FIALP, e a nessuna delle segreterie regionali. Sul punto la parte convenuta richiama nuovamente l'operatività del decreto legislativo 150 del 2009, di cui si è già trattato, e circa la omessa comunicazione alla FIALP CISAL deduce di non conoscere il nome del rappresentante locale sostituito nel 2007, producendo doc. 32 e 32 b, che tuttavia non giustificano di tale omissione. 3) violazione dell'obbligo di concertazione: è pacifico che venne convocata riunione per il giorno 1. 2. 10 con ordine del giorno sul piano di produzione 2010, sui piani speciali regionali, con invito alle organizzazioni sindacali regionali a formulare proposte circa i criteri per scegliere i funzionari che, nelle sedi carenti di avvocati, avrebbero dovuto gestire il contenzioso di primo grado riguardante l'invalidità civile - si tratta in tutta evidenza di un aspetto di cruciale rilievo; è pacifico che all'incontro le parti concordarono sul fatto che la contrattazione poteva svolgersi solo in merito alla questione " formazione " in quanto di competenza del livello contrattuale regionale, che in relazione ai piani di produzione 2010 il direttore regionale comunicava notizie in ordine all'avvio della riorganizzazione Inps, e della sperimentazione presso la sede di Novara, sede pilota, che con lettera 8.2.10 le organizzazioni sindacali preso atto dell'informativa fornita, chiedevano l'apertura della fase di confronto sindacale, sia in ordine all'individuazione dei funzionari amministrativi per la gestione del contenzioso, sia in ordine alla sperimentazione avviata presso la sede di Novara, e comunque in relazione a quanto contenuto del doc. 16 fascicolo parte ricorrente e chiedevano la fissazione di una riunione, che allo stato non risulta ancora fissata. L'art. 6 , lettera B, comma 1 dispone che la concertazione è attivata mediante richiesta scritta entro tre giorni dal ricevimento della informazione di cui all'art. 6 e che si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dalla data di ricezione della richiesta. Anche qui l'Istituto si difende richiamando in prima battuta il ed. decreto Brunetta, di cui si è detto; circa la competenza del livello di contrattazione regionale, e dunque circa il diritto delle OOSS ricorrenti di pretendere la contrattazione, si osserva che ai sensi dell'art. 4 ceni 98-2001 è corretta l'impostazione della parte ricorrente laddove individua le materie in relazione alle quali è posto il diritto alla contrattazione: dunque l'assegnazione degli obiettivi, avente riflesso sui compensi, e analogamente l'individuazione dei funzionari, avente riflesso sui compensi, e la riorganizzazione dell'intero ambito regionale I.n.p.s. . Come si detto la D.R. non ha fissato la data degli incontri richiesti ma con e mail del 10.2.10 ha sostanzialmente ribaltato sulle OOSS, in maniera definitiva "ritorsiva" dai ricorrenti, la responsabilità del mancato confronto, imputabile alla pignoleria delle stesse nel voler definire gli ambiti del confronto in accordo con le previsioni contrattuali (v. doc. 17 fase, parte ricorrente). 4) Violazione ulteriore dell'art. 6 lettera B del CCNL 98-2001 in merito alla mancata risposta alla richiesta di concertazione formulata dai sindacati a seguito dell'informativa sull'applicazione della circolare 113 - il Direttore Regionale sul punto ha risposto (doc. 21 fase, parte ricorrente) affermando che il nuovo modello organizzativo delle strutture territoriali dell'INPS era già stato oggetto di apposita concertazione in sede nazionale, che l'amministrazione aveva adempiuto al proprio obbligo di informare preventivamente le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU, e che per la materia in questione è previsto il solo obbligo di informazione preventiva assolto con l'invio di e mail il 17 febbraio 2010 - come si è visto in verità risulta omesso l'invio alla CISAL FIALP . Anche su tale punto la difesa dell' Inps richiama il decreto legislativo 150 del 2009 e afferma che nessun obbligo di concertazione era vigente. In realtà, la materia trattata nella circolare 113 (doc. 19 fase. Parte ricorrente) incide sulla organizzazione della sede regionale, laddove accentra competenze e funzioni, quantomeno in materia di gestione delle risorse umane, presso la sede regionale, modificando la realtà esistente presso le sedi periferiche. 5)

Mancata risposta a fronte della richiesta di concertazione inviata da RDB CUB Piemonte, comprensorio di Torino in data 25 febbraio 2010 a seguito della informativa preventiva relativa all'ordine di sei-vizio trasmessa con e mail del 22.2.10 sull'assetto della direzione nell'ambito dello sviluppo del processo di riorganizzazione (doc. 22 fascicolo parte ricorrente); rileva l'istituto che indi in realtà risposta vi fu - vedi doc. 27 fascicolo parte convenuta - ma che la richiesta di concertazione non fu accolta in quanto l'ordine di servizio in questione non incide sulla distribuzione dei carichi di lavoro e sulla dotazione organica, e dunque era sufficiente la mera informazione preventiva. Vi è doglianza della parte ricorrente circa il merito di tale risposta, in quanto si ritiene che l'ordine di servizio per espressa previsione dello stesso definisce, l'assetto della Direzione Regionale Piemonte: dunque, nuovamente si tratta di materia attinente a processi di riorganizzazione aventi ricadute sulla organizzazione del lavoro.

6) Violazione dell'articolo 11 comma 3 ceni 98-2001 in quanto, come già illustrato, in relazione alla Banca delle Ore la direzione regionale ha unilateralmente disposto, in pendenza del confronto sindacale. Il documento 9 ter prodotto dall'istituto convenuto, attiene alle specifiche impartite dal direttore regionale ai direttori di sede in data 21.12.09 sull'argomento; recita tale documento "preciso che l'istituto della banca ore non è al momento disciplinato da alcuna norma contrattuale... tanto premesso, in attesa della conclusione del confronto sindacale, a partire dal 1.1.10 vi asterrete dall'autorizzare maggiore orario al titolo di banca -ore..". La difesa dell'istituto non nega l'atto, (in un primo tempo negato dal DR v. doc. 12a in data 11.1.2010 ove il direttore regionale comunica alle OOSS che circa la Banca Ore "nessuna disposizione allo stato è stata impartita a modifica degli accordi esistenti", mentre pochi giorni prima lo stesso DR aveva inviato la missiva, di ben altro tenore, ai direttori di sede e sopra riportata...) ma ritiene trattarsi di un atto di indirizzo gestionale, temporaneo, in attesa della conclusione dell'incontro sindacale. Si è visto tuttavia come la Banca delle Ore sia istituto contrattualmente disciplinato in sede locale, e che, in base alla disposizione del CCNL riportata ("durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti si attengono allo stesso impegno di non assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse") è fatto divieto alle parti di assumere iniziative unilaterali, senza distinzione se temporali, definitive o provvisorie: neppure si comprende appieno, in verità, cosa debba intendersi per "atto di indirizzo gestionale", poiché o un atto è gestionale, e dunque dispone in merito a una determinata questione, o è di indirizzo, cioè contiene solo indicazioni di massima, enunciazione di obiettivi a cui tendere. Nel caso di specie la disposizione appare ben precisa, ed immediatamente operativa, in ordine al divieto di autorizzare straordinario, in considerazione della affermata assenza di normativa contrattuale sulla Banca Ore... Ciò premesso in fatto, occorre in diritto precisare il concetto di "comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale", sanzionati dall'art. 28 1. 300/70, poiché il DR nell'atto difensivo, e nelle numerose e-mail scambiate con gli attuali ricorrenti, ha tenuto a precisare di aver sempre mostrato la più ampia disponibilità al confronto con la parte sindacale, alla maggior circolazione delle informazioni, addirittura realizzando un apposito link sul sito Intranet dell'INPS Piemonte al fine di accedere a tutta la documentazione attinente le relazioni sindacali, dunque pare porre la questione relativa all'elemento soggettivo della condotta denunciata. Ricorda il giudice che nessun rilievo ha l'elemento soggettivo nella fattispecie de qua, caratterizzata dalla violazione di disposizioni contrattuali relative ai diritti delle OOSS: occorre richiamare l'orientamento costante della Corte di Cassazione in ordine alla generale irrilevanza dell'elemento soggettivo facente capo al datore nelle azioni concretanti condotta antisindacale; afferma la Corte che nel caso di comportamenti del datore di lavoro puntualmente contrari a norme di legge o a impegni di carattere vincolante assunti nei confronti della controparte sindacale l'antisindacalità della condotta è ravvisabile in re ipsa, senza la necessità di valutazione circa lo specifico intento antisindacale (v. per tutte Cass. 22.4.04 n. 7706); ha altresì affermato la Corte che quando il comportamento del datore di lavoro non è in diretto

contrasto con le specifiche norme imperative destinate a tutelare l'esercizio delle libertà e delle attività sindacali (ad esempio la negazione del diritto di assemblea, la negazione del diritto ai permessi sindacali, la negazione del diritto delle rappresentanze sindacali aziendale a fruire di locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, etc.), può avere rilievo la componente soggettiva: questo orientamento giurisprudenziale (vedi Cassazione '95-7833) è stato successivamente temperato e poi definito dalle sezioni unite (Cassazione '97-5295) ove hanno affermato che sia nel caso di condotte tipizzate, perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali, sia .nel caso di condotte non tipizzate e in astratto lecite, è necessario in concreto verificare l'oggettiva idoneità, nel risultato, alla limitazione della libertà sindacale, tanto che il giudice deve accertare l'oggettiva idoneità della condotta denunciata a produrre la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero.

Nel caso di specie le OOSS ricorrenti lamentano, a ragione, la violazione di norme contrattuali che attribuiscono diritti ai sindacati stessi, e, oltre alla lesione di tali diritti e dell'attività e libertà sindacale, consegue la lesione all'immagine nei confronti degli iscritti e dei lavoratori in generale.

In particolare la questione sulla Banca Ore, su tutte le altre, pare connotata, oltre che dalle denunciate violazioni, anche da vis polemica, e dal manifesto intento di scavalcare il sindacato, sostenendo - con eccesso di leggerezza - l'inesistenza di accordi pregressi da rispettare .

L'attualità dei comportamenti denunciati sussiste, in quanto le chiusure illegittime della Direzione Regionale ha determinato un "blocco" nell'attività sindacali e e di confronto, che necessita di essere rimosso con il rimedio posto dall'art. 28 1. 300/70. Deve pertanto dichiararsi l'antisindacalità della condotta tenuta dalla Direzione Regionale dell'I.n.p.s., quale denunciata dalle OOSS ricorrenti, in relazione ai comportamenti meglio specificati nei punti 1, 2, 3 ,4, 5 e 6 del presente provvedimento, deve ordinarsi l'immediata cessazione degli stessi; quali provvedimenti per la rimozione degli effetti, il giudice ordina alla parte convenuta di provvedere ad avviare i richiesti confronti, fissando gli incontri richiesti dalle OOSS; inoltre il giudice dispone la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti assunti unilateralmente dalla Direzione Regionale sino alla conclusione della fase di confronto. La pubblicazione del presente provvedimento nel sito Intranet dell'INPS Piemonte per almeno 10 giorni pare provvedimento sufficiente per rimediare alla lesione all'immagine subita dai sindacati ricorrenti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 1. 300/70

In accoglimento del ricorso presentato da: ****,

dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dalla Direzione Regionale dell'I.n.p.s., quale denunciata dalle OOSS ricorrenti, in relazione ai comportamenti meglio specificati nei punti 1, 2, 3 ,4, 5 e 6 del presente provvedimento - e cioè:

- violazione dell'obbligo di informazione successiva obbligatoria, ex art. 6, c. III CCNL, e violazione del divieto ex art. 11, c. III CCNL in relazione alla questione della cd. Banca delle Ore;

- violazione dell'articolo 6 comma 2 lettera h e comma 3 lettera g del contratto collettivo nazionale 98-2001 in materia di riorganizzazione regionale, in attuazione della circolare n. 113 del 21. 10. 2009;

- violazione dell'obbligo di concertazione in relazione alla richiesta di incontro formulata dalle OOSS in data 8.2.10;

- violazione dell'art. 6 lettera B del CCNL 98-2001 in merito alla mancata risposta alla richiesta di concertazione formulata dai sindacati a seguito dell'informativa sull'applicazione della circolare 113 e in relazione all'ordine di servizio del febbraio 2010;

- violazione dell'articolo 11 comma 3 ccnl 98-2001 in relazione alla Banca delle Ore, con il provvedimento della DR in data 21.12.2009 e all'ordine di servizio emanato nel febbraio 2010

ordina l'immediata cessazione dei denunciati comportamenti;

ordina alla parte convenuta di provvedere ad avviare i richiesti

confronti, fissando gli incontri richiesti dalle OOSS; dispone la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti assunti unilateralmente dalla Direzione Regionale sino alla conclusione della fase di confronto.

Ordina la pubblicazione del presente provvedimento nel sito Intranet dell'INPS Piemonte per 10 giorni;

Condanna parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese del processo, che liquida in € 3.000 oltre IVA CPA e successive occorrenze.

Si comunichi alle parti costituite

Torino, 02.04.10.

(da www.altalex.it)